

-TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

S. MARIA C. V.

02/11/18

RG 6193/12 GIP;

RG 4438/13 PM;

Il sottoscritto Funzionario

A V V I S A

che è stata depositata l'allegata ordinanza emessa dal G.I.P dr SSA Villens
a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del. 23/13/18

SI NOTIFICHICI :

- 1) avv. Vittorio Guequinto del foro di S. Maria C. V.
- 2) avv. Saverio Aug. 4 NAROCI
- 3) Roggio Giovanni n. Napoli il 26/2/1971 IVI
via. alleone corso di CARAINO, 23
- 4) avv. Alfredo Santoro del foro di S. Maria C. V.
- 5) Giuseppe Romeo Arzillo, ARROSSO Achille
futuri elettori NAROCI avv. Alfredo Santoro



Il Funzionario Giudiziario
dott. Giuseppe TOMAO

N. 14139/13 R.G.N.R.
N. 6193/17 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Federica Villano;
esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in data 13.10.2017 nei confronti di MOGGIO Giovanni;
letti gli atti;
vista l'opposizione avanzata dal difensore delle persone offese;
sentite le parti all'udienza camerale 23.3.2018 e a scioglimento della riserva assunta in quella sede;

OSSERVA

La richiesta di archiviazione nuovamente avanzata dall'Ufficio di Procura non può essere accolta. Occorre premettere che il presente procedimento costituisce uno stralcio di quello recante il numero 10103/14 R.G. Gip, nell'ambito del quale questa A.G., in data 1.7.2016, nel rigettare una precedente richiesta di archiviazione, rilevava quanto segue:

“La richiesta di archiviazione non può, allo stato, essere accolta.

La stessa si fonda sulle conclusioni rassegnate dai consulenti del P.M., che – all'esito dell'esame autoptico e dell'analisi della documentazione medica in atti - non hanno ritenuto di ravvisare profili di colpa nella condotta dei sanitari che ebbero in cura Arzillo Andrea, deceduto in data 4 agosto 2013 a seguito di rottura di aneurisma aortico addominale.

La difesa dei familiari dell'Arzillo ha, invero, prodotto una consulenza di parte e chiesto, con l'atto di opposizione, che vengano svolti degli approfondimenti investigativi.

Ebbene, le osservazioni poste dalla difesa a sostegno di tale richiesta appaiono, ad un attento esame degli atti e valutate le consulenze mediche, pienamente condivisibili.

Basti considerare che i consulenti del P.M. hanno ritenuto corretta la valutazione angio-chirurgica di non indicazione a trattamento specifico dell'aneurisma aortico riscontrato a carico di Arzillo Andrea in data 3 agosto 2013 fondando, però, tale valutazione esclusivamente sulla base della dimensione (pari a 3 cm, secondo le

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'FV'.

risultanze del referto radiologico a seguito di TAC), senza tener conto della sintomatologia acuta in atto, laddove essi stessi affermano – in modo, invero, contraddittorio - che si ricorre al trattamento chirurgico “quando un aneurisma misura più di 5,5 cm nei maschi o 5 cm nelle femmine o è cresciuto più di 1 cm in un anno o è diventato sintomatico”.

Nel caso di specie, dunque – anche a prescindere da ogni valutazione in merito alla tempestività della diagnosi stessa, pure meritevole di approfondimento - i consulenti non spiegano in alcun modo perché i sintomi avvertiti dal paziente, protrattisi in maniera acuta per svariati giorni (e resistenti ai comuni analgesici), non avrebbero dovuto consigliare un trattamento chirurgico, in presenza di una specifica diagnosi di aneurisma aortico addominale formulata in data 3 agosto e dunque sin dal giorno precedente il decesso.

Nemmeno chiariscono i motivi per i quali un tempestivo trattamento chirurgico nel caso di specie non avrebbe consentito di evitare l'evento morte, poiché tali conclusioni appaiono fondate su argomentazioni di stile e riferite al trattamento chirurgico intempestivo, posto in essere a rottura dell'aneurisma aortico già avvenuta (cfr. p. 37 della consulenza in atti).

Appare pertanto certamente necessario un ulteriore approfondimento tecnico, da effettuarsi nelle medesime forme della consulenza, che tenga conto dei rilievi tutti mossi dal consulente nominato dalla difesa delle pp.oo. In particolare, merita approfondimento anche la valutazione relativa alle dimensioni dell'aneurisma, poiché ad avviso del CTP dott. Giovanni Liguori l'esame TAC evidenziava un sacco aneurismatico dal diametro esterno di 3,9 cm (e non di 3 cm, come indicato nel referto in atti); a tal fine appare opportuno che nel collegio di consulenti sia presente, oltre ad un medico specialista in chirurgia vascolare, un medico radiologo. Si ritiene altresì necessaria l'escussione dei testi Amoroso Adriana e Arzillo Antonio, che possono riferire in merito alla tipologia e durata della sintomatologia che ha colpito il loro congiunto (come detto, rilevante ai fini delle valutazioni relative alla necessità del trattamento chirurgico) e al comportamento dei sanitari.”

Ebbene, il P.M., all'esito di una ulteriore consulenza tecnica di parte - che ha confermato invero un errore nel referto relativo all'esame TC, quanto all'indicazione delle dimensioni dell'aneurisma, risultato essere di 5 cm - ha ritenuto inizialmente di ravvisare una responsabilità penale nella condotta di Moggio Giovanni, al quale veniva pertanto notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. (stralciando la relativa posizione, con formazione di autonomo fascicolo), e di chiedere l'archiviazione nei confronti dei restanti indagati.

Successivamente, la difesa dell'indagato Moggio ha prodotto consulenza di parte, che induceva il P.M. a nominare un ulteriore collegio di consulenti al quale chiedere un'ulteriore valutazione del caso.



All'esito di tale consulenza, il P.M. ha ritenuto di chiedere l'archiviazione del procedimento anche in relazione alla posizione di Moggio Giovanni, per le articolate motivazioni espresse nella richiesta in esame.

La difesa dell'opponente ha, a sua volta, depositato "osservazioni alla consulenza dei CCTTPP del P.M." a firma del proprio consulente dott. Giovanni Liguori.

Ebbene, ad un attento esame degli atti e delle contrapposte e, comunque, discordanti valutazioni espresse dai consulenti di parte, si ritiene che il caso meriti un vaglio dibattimentale, in ciò condividendosi le considerazioni espresse nell'atto di opposizione (da intendersi richiamate), vieppiù tenuto conto che appare indubitabile che sia stata commessa dall'odierno indagato una errata valutazione radiologica delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali dell'aneurisma, che può aver condizionato le scelte chirurgiche che si sono succedute.

Secondo il parere di questo Giudice, infatti, i fatti, di particolare delicatezza e complessità, meritano di essere vagliati in sede dibattimentale, ravvisandosi elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio e a essere inquadrati nella fattispecie di reato per la quale si procede.

Si invita, peraltro, il P.M. a valutare l'opportunità di riunire il presente procedimento a quello principale, recante il n. 10103/14 R.G.G.I.P., a carico degli indagati Mariano Francesco, Sciano Donato, Sgueglia Sergio, Maresca Antonello, Carbone Raffaele, Coppola Giuseppe, Carotenuto Raffaele, nei confronti dei quali viene contestualmente pronunciata analoga ordinanza, non essendo apparsa condivisibile la richiesta di archiviazione avanzata nei loro riguardi.

P. Q. M.

Dispone che il P.M. entro dieci giorni formuli l'imputazione in relazione al reato per cui si procede.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per l'immediata restituzione degli atti al pubblico ministero procedente.

S.M.C.V. 25.10.2018

TRIBUNALE DI S. MARIA G.V.
Depositato il 22/10/18

IL G.I.P.
dott.ssa Federica Villano